

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione sulla politica siderurgica

Proposta di decisione del Consiglio concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia

*COM(88) 343 final**(Presentata dalla Commissione il 16 giugno 1988)**(88/C 194/03)*

I

Politica siderurgica

1. Introduzione

Nella sessione del 24 giugno 1988 il Consiglio «Industria» dovrà pronunciarsi su come dovrà essere organizzato il mercato siderurgico a partire dal 1° luglio 1988. A tal fine è opportuno esaminare il contesto del dossier siderurgico alla luce delle conclusioni del Consiglio del 29 e 30 ottobre 1985.

In occasione di questo Consiglio venne deciso di liberalizzare gradualmente il mercato siderurgico durante un periodo di transizione massimo di due o tre anni. La disciplina di quote prevista dall'articolo 58 CECA, in vigore dal 1980, è stata pertanto gradualmente abolita con la liberalizzazione del mercato del tondo per cemento armato (categoria V) e delle lamiere rivestite diverse dalle lamiere zincate (categoria I d) al 1° gennaio 1986, quello delle lamiere zincate della categoria I c al 1° gennaio 1987 nonché quello della vergella (categoria IV) e dei laminati mercantili (categoria VI) al 1° gennaio 1988.

Il sistema delle quote, sul quale il 22 dicembre 1987 il Consiglio ha espresso parere favorevole ⁽¹⁾ per una durata di sei mesi (fino al 30 giugno 1988), non copre più che i prodotti piatti della categoria I a (nastri larghi a caldo), I b (lamiere laminate a freddo) e II (lamiere spesse) nonché i profilati pesanti (categoria III). Il Consiglio ha inoltre previsto la possibilità di prorogare l'applicazione del sistema fino alla fine del 1990 per le categorie II e III a condizione che, al più tardi entro il 10 giugno 1988, la Commissione riceva impegni di chiusura per almeno il 75 % degli eccessi di capacità da essa valutati. Per i prodotti della categoria I, per i quali la Commissione riteneva allora che non fossero più soddisfatte le condizioni dell'articolo 58 CECA, il Consiglio si è dichiarato pronto ad accettare un'eventuale proposta della Commissione intesa a prorogare il sistema oltre il 30 giugno 1988 con la riserva che vengano presi impegni di chiusura per almeno 7,5 milioni di t di capacità nella categoria I a.

2. Situazione di mercato nelle categorie ancora soggette al sistema di quote

2.1. Secondo le disposizioni dell'articolo 58 CECA, la Commissione stabilisce una disciplina di quote qualora, in caso di *riduzione della domanda*, la Comunità si trovi in un periodo di *crisi manifesta* e i mezzi d'azione previsti all'articolo 57 non permettano di farvi fronte. Se la Commissione dispone in questo settore di un certo margine di valutazione, la riduzione

⁽¹⁾ Conformemente alle proposte della Commissione (doc. COM(87) 640 che modificava il doc. COM(87) 388).

della domanda costituisce una condizione importante per l'introduzione o il mantenimento di un sistema di quote.

Per le quattro categorie di prodotti coperte dal sistema di quote in vigore al primo semestre 1988 (decisione 194/88/CECA del 6 gennaio 1988), l'evoluzione della produzione è stata quella indicata nella tabella seguente; va notato che il 1980 e il 1979 rappresentano rispettivamente l'anno in cui è stata dichiarata la crisi manifesta e l'anno di alta congiuntura che l'ha preceduta.

Prodotto (*)	Produzione in migliaia di t per la CEE-9			
	1979	1980	1986	1987 (dati provvisori)
I a: coils e nastri di cui: coils	55 099 49 792	50 100 45 760	51 323 49 422	53 480 51 724
I b: lamiere a freddo	28 980	26 193	26 864	28 156
II: lamiere da treno e larghi piatti	10 191	9 724	8 141	7 843
III: profilati pesanti (escluse palancole e rotaie)	6 497	6 389	5 152	5 302

(*) Poiché la tabella riguarda la produzione ai treni di laminazione, la categoria I a comprende i prodotti trasformati in I b. Le produzioni effettive sotto quota rappresentano soltanto una quota dei volumi indicati.

- 2.2. Come risulta dall'evoluzione della produzione delle *categorie I a e I b*, non si può difendere la tesi di una riduzione della domanda dato che la produzione del 1987 è stata largamente superiore a quella del 1980. La Commissione ha infatti constatato, dopo una congiuntura esitante all'inizio del 1987, un consolidamento della domanda sia interna (in particolare da parte del settore automobilistico, che continua a registrare livelli record di produzione) che esterna (richiesta di massicce esportazioni verso regioni diverse dagli Stati Uniti). Tale evoluzione è stata accompagnata da un aumento regolare dei prezzi, anche sui mercati d'esportazione e nonostante il calo del dollaro.

Grazie alla riduzione di capacità già realizzate, il tasso medio di utilizzazione delle capacità nella categoria I a è aumentato fino al 77 % nel 1987, superando anche quello registrato nell'alta congiuntura del 1979, che era del 70 %. Il tasso del 77 % è soltanto un valore medio ed è stato ampiamente superato da talune imprese. D'altronde, si ricorderà come alcuni industriali affermavano, già in occasione della missione dei «Tre saggi» alla fine del 1987, che le loro capacità erano pienamente utilizzate. Inoltre, se la Commissione accettasse i valori di capacità indicati da talune imprese, inferiori a quelli da essa considerati, tale media risulterebbe ancora più elevata.

Tutti gli indicatori disponibili mostrano che la situazione favorevole durerà per tutto il 1988.

- 2.3. Mentre tutte le imprese che offrono le quattro categorie di prodotti in esame, tranne una, registrano utili nella categoria I, molte di esse ammettono di subire perdite nelle *categorie II o III*. Contrariamente a quanto avvenuto per i prodotti della categoria I, il miglioramento della situazione di mercato di tali prodotti si è tradotta unicamente in un *aumento dei prezzi*. La situazione in queste stesse categorie resta caratterizzata del resto da tassi di utilizzazione inferiori al 60 %, dal che si deduce che il processo di ristrutturazione non è stato soddisfacente e che le riduzioni di capacità chieste dalla Commissione e dal Consiglio sono più che mai necessarie.

3. Riduzioni di capacità

Le condizioni, dalle quali la Commissione e il Consiglio fanno dipendere un'eventuale proroga del sistema di quote oltre il 30 giugno 1988, si riassumono in impegni di chiusura

per 7,5 milioni di t nella categoria I, 4,4 milioni di t nella categoria II e 2,5 milioni di t ⁽¹⁾ nella categoria III (per le due ultime categorie si tratta del 75 % delle eccedenze di capacità risultanti dall'ipotesi bassa degli obiettivi generali). Tali riduzioni di capacità devono essere realizzate unicamente attraverso la chiusura di treni; in altri termini, gli eventuali effetti indiretti di chiusure della fase liquida sulla PMP dei treni, non sono presi in considerazione negli obiettivi di chiusura fissati il 22 dicembre 1987. Questi obiettivi di chiusura non erano ancora stati raggiunti alla data limite del 10 giugno 1988. Si conferma quindi l'impressione che l'industria non abbia utilizzato efficacemente il periodo di transizione per completare la sua ristrutturazione.

- a) Per la categoria I, in cui non sono state avviate iniziative importanti volte a coordinare le chiusure, l'industria sembra implicitamente condividere l'analisi della Commissione e dei «Tre saggi» secondo cui non esiste attualmente una situazione di crisi.
- b) Per la categoria II, l'azione dell'industria ha portato a impegni di chiusura per 1,5 milioni di t. Pertanto, in questa categoria, il risultato resta largamente inferiore all'obiettivo fissato come condizione indispensabile per la proroga del sistema di quote.
- c) Per quanto riguarda la categoria III, l'azione svolta dall'industria ha portato ad impegni di chiusure pari a 2,1 milioni di t. Peraltro, per 1,3 milioni di t gli impegni non sono sufficientemente fermi. Neppure in questo caso risulta soddisfatta la condizione richiesta per prorogare la disciplina di quote.

4. Misure da prendere

È utile notare che il trattato di Parigi si basa, come situazione normale, sul principio della libera concorrenza ed incarica la Commissione, nell'articolo 5, di intervenire direttamente sulla produzione soltanto se lo richiedono le circostanze. L'articolo 57 impone alla Commissione di intervenire di preferenza con strumenti di azione indiretti, in particolare agendo sui prezzi e sulla politica commerciale. Il trattato stipula inoltre che la concorrenza deve svolgersi in condizioni normali.

Non si deve poi dimenticare che il completamento del mercato interno entro il 1992 è un obiettivo primordiale anche per il mercato siderurgico. La sua realizzazione richiede un cambiamento radicale di strategia da parte degli imprenditori, la cui azione è ancora troppo sovente impostata in funzione delle esigenze dei mercati nazionali.

Come già detto, la situazione del mercato siderurgico è migliorata, in particolare per la categoria I, permettendo di ridurre considerevolmente le difficoltà incontrate da questo settore negli ultimi anni. I risultati delle imprese sono in ripresa al punto che nel 1988 alcune dovrebbero registrare un margine lordo superiore al 13,5 %, la soglia di viabilità fissata dalla Commissione.

Il settore siderurgico si è impegnato a prendere importanti misure di ristrutturazione della fase liquida e di razionalizzazione della produzione. Queste misure sono state tuttavia prese sovente con un certo ritardo; la loro introduzione dovrebbe pertanto essere accelerata al fine di realizzare progressi più sensibili sul piano della produttività.

Va notato che sul mercato mondiale, nonostante un certo miglioramento congiunturale, la situazione continua ad essere caratterizzata, da una parte, da importanti sovraccapacità e da misure restrittive applicate da taluni paesi alle importazioni e, dall'altra, da una serie di pratiche di concorrenza sleale. In queste condizioni, è necessario che la Comunità mantenga in vigore gli elementi essenziali delle misure esterne esistenti dalla fine degli anni '70. D'altra parte essa deve continuare ad applicare e anzi potenziare il suo sistema di misure antidumping in modo da poter reagire con efficacia alle pratiche sleali.

⁽¹⁾ Cifra rettificata per tener conto della classificazione erronea di un treno (SEII) nella categoria III anziché VI (la cifra indicata in precedenza era di 2,8 milioni di t).

Anche all'interno della Comunità esistono, in certa misura, distorsioni di mercato provocate in particolare dagli aiuti accordati o che possono essere accordati al settore siderurgico italiano in contravvenzione dell'articolo 4, lettera c) del trattato e che esulano dagli obiettivi fissati dalla decisione 3484/85/CECA.

4.1. *Disciplina di quote*

Se il settore siderurgico garantisce alla Commissione di ridurre le capacità di 4,4 milioni di t nella categoria II e di 2,5 milioni di t nella categoria III, la Commissione e il Consiglio hanno l'obbligo di mantenere gli impegni presi il 22 dicembre 1987.

Le informazioni ottenute al 10 giugno sembrano mostrare che gli obiettivi indicati non saranno raggiunti. Qualora quest'impressione venisse confermata, non potrebbe essere applicato un sistema di quote. Qualora invece le condizioni dovessero essere soddisfatte, entro il 24 giugno, per la sola categoria III, il sistema di quote potrebbe essere prorogato per questa categoria.

4.2. *Documento d'accompagnamento*

La decisione 3717/83/CECA, con la quale la Commissione ha introdotto il documento di accompagnamento e il certificato di produzione, dovrebbe in ogni caso essere soppressa. Tale misura, introdotta nella fase più acuta della crisi, costituisce un ostacolo importante agli scambi intracomunitari. In virtù di tale decisione, tutte le merci consegnate da uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro sono sottoposte ad un controllo alla frontiera e al pagamento di cauzioni qualora i documenti contengano errori o siano mancanti. Gli ostacoli agli scambi di prodotti siderurgici derivanti dall'applicazione di tale decisione appaiono inaccettabili ai fini della realizzazione del mercato interno per il 1992.

4.3. *Aiuti nazionali*

La Commissione esercita un continuo controllo sugli aiuti statali e sta esaminando l'applicazione del codice degli aiuti in vigore (decisione 3484/85/CECA) in vista di una sua proroga a dopo il 1988; una proposta in questo senso sarà presentata in autunno. Poiché gli aiuti di cui ha bisogno l'industria siderurgica italiana esulano dal quadro del codice degli aiuti, soltanto una decisione in applicazione dell'articolo 95 CECA permetterebbe di derogare dal divieto generale di aiuti al funzionamento e agli investimenti in questo settore. Nel prendere una tale decisione, la Commissione dovrebbe prevedere sostanziali riduzioni di capacità e misure atte a garantire che gli aiuti concessi non siano utilizzati dal settore siderurgico pubblico italiano per migliorare la sua posizione sul mercato a detrimento delle altre imprese comunitarie. In mancanza di una disciplina di questo tipo, l'obiettivo dell'articolo 5 («garantire il mantenimento e il rispetto delle condizioni normali di concorrenza») non sarebbe raggiunto.

5. *Misure d'accompagnamento*

Il mercato siderurgico è migliorato al punto da non giustificare più la disciplina di quote. Tale sistema si è anche rivelato inadeguato come strumento di incitamento alla ristrutturazione delle imprese, la cui necessità non è certo messa in causa. La Commissione, pur ritenendo che l'adattamento strutturale debba continuare rispettando le regole normali del mercato, resta sensibile al contesto mondiale in cui tale adattamento si realizzerà, alle sue inevitabili conseguenze sociali o regionali e al rafforzamento delle attività di ricerca delle imprese siderurgiche. Per questo motivo essa prevede di continuare a potenziare la sua azione attorno a quattro assi principali.

5.1. *Sistema di misure esterne*

L'abbandono del sistema di quote dell'articolo 58 CECA non comporta necessariamente una liberalizzazione nei riguardi dell'esterno. Infatti, la ristrutturazione comunitaria non si

è totalmente conclusa ed una certa protezione nei riguardi dei mercati esteri resta necessaria per evitare perturbazioni che provocherebbero massicce importazioni a basso prezzo determinate in particolare, come già detto, da sovraccapacità mondiali in un periodo di instabilità monetaria persistente.

Le modifiche della politica interna non dovrebbero rimettere in causa gli elementi che condizionano in larga misura il «volet» esterno, più precisamente:

1. gli impegni che la Comunità deve prendere nello spirito di Punta del Este — Stand still and roll back;
2. l'atteggiamento che prenderà la nuova amministrazione americana alla fine del periodo presidenziale (fine ottobre 1989) circa gli accordi con 23 paesi esportatori.

Pertanto, benché sia troppo presto per definire le proposte di direttive dei negoziati per il 1989, la Commissione, restando fedele al principio che il commercio dell'acciaio debba per quanto possibile essere esente da restrizioni e distorsioni, ritiene che la Comunità debba nel prossimo anno mantenere gli elementi essenziali di queste misure contrattuali e autonome di politica commerciale.

Per quanto concerne i paesi terzi non interessati dagli accordi attuali, la Commissione propone di negoziare accordi analoghi quando i paesi interessati ne faranno richiesta e se risulta evidente che tali paesi non sono in grado di impedire ai loro produttori di distorcere la concorrenza sui mercati comunitari. È tuttavia auspicabile evitare il moltiplicarsi di accordi il cui carattere dovrebbe essere invece eccezionale.

La Commissione, nonostante i miglioramenti sensibili delle procedure antidumping e i diritti compensativi applicati nel 1988, continuerà a porre il massimo impegno per mettere in pratica più efficacemente e rapidamente i regolamenti esistenti in materia.

5.2. *Misure sociali*

La situazione dell'occupazione nell'industria siderurgica ha richiesto l'introduzione, dall'inizio degli anni '80, di misure sociali di accompagnamento in quanto il sistema di aiuti tradizionali previsti dall'articolo 56 si è rivelato insufficiente per far fronte ai problemi posti dalla ristrutturazione.

Gli sforzi di ristrutturazione, in particolare nella fase liquida, continueranno a provocare importanti perdite di posti di lavoro durante e dopo il 1988. Il mantenimento di questo pacchetto di misure sociali continuerà pertanto ad essere un elemento indispensabile della politica siderurgica.

L'importanza degli interventi sociali necessari per rendere accettabile sul piano sociale e umano l'impegno di ristrutturazione previsto comporta mezzi finanziari straordinari.

In accordo con le conclusioni del Consiglio, del 22 dicembre 1987, e alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo, dell'11 e 12 febbraio 1988, in particolare per quanto riguarda i dazi doganali sui prodotti CECA, la Commissione, nel quadro della procedura di bilancio per il 1988 (doc. COM(88) 342 del 9 giugno 1988), ha comunicato la soluzione che essa intende attuare per garantire il finanziamento delle misure sociali nel 1988 e oltre. Tale soluzione richiede un impegno delle tre parti interessate, cioè il Consiglio, la Commissione ed il settore siderurgico, rispettivamente sotto forma di:

- un contributo alla CECA, a carico del bilancio generale per il 1989 e 1990, proveniente dai dazi doganali sui prodotti CECA;
- un anticipo rimborsabile sulle riserve CECA nel 1988;
- un aumento modesto dei prelievi CECA a partire dal 1989.

Il progetto di decisione concernente il suddetto contributo alla CECA è allegato alla presente comunicazione. Parallelamente, per garantire una maggiore coerenza tra le misure straordinarie e gli aiuti tradizionali al reimpiego, la Commissione ha preso alcuni provvedimenti volti a garantire una migliore trasparenza, equità ed efficacia degli aiuti tradizionali. Essa ha a tal fine adottato un nuovo sistema comune d'intervento le cui modalità di applicazione saranno negoziate prossimamente con i governi nazionali al fine di garantire l'adattamento ottimale degli interventi comunitari al contesto nazionale nel quale si realizzano le misure sociali di accompagnamento.

5.3. *Programma Resider*

Il regolamento del Consiglio, del 2 febbraio 1988, ha introdotto un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (Resider). Attualmente, sono all'esame già due programmi d'intervento e vengono preparate domande relative a numerose altre zone.

La dotazione attuale del programma è di 300 milioni di ECU per i primi tre anni (1988—1990). Nella comunicazione al Consiglio COM(87) 388 def., del 17 settembre 1987, concernente la politica siderurgica, la Commissione ha precisato che tale importo è provvisorio e potrebbe se necessario essere aumentato. La Commissione riesaminerà la dotazione del programma Resider al momento opportuno e in ogni caso prima della scadenza del suddetto periodo triennale.

5.4. *Ricerca*

Per l'industria siderurgica, come per qualsiasi altra industria, uno degli elementi che meglio ne garantisce l'avvenire è un livello elevato di attività di ricerca e sviluppo. Si tratta in questo caso specifico di rispondere alle maggiori esigenze degli utilizzatori, essenzialmente per quanto riguarda la qualità dei prodotti, e di rendere l'acciaio comunitario sufficientemente competitivo rispetto alla concorrenza mondiale.

In quest'ottica, la Comunità europea ha preparato alcuni programmi di ricerca di portata generale (BRITE, EURAM, ecc.), cui possono partecipare anche le industrie siderurgiche, nonché il programma specifico di ricerca tecnica sull'acciaio. Conformemente all'articolo 55 del trattato CECA, la Commissione promuove la ricerca tecnica ed economica che interessa la promozione e lo sviluppo del consumo dell'acciaio. Nel 1983 il programma è stato arricchito con l'inclusione di progetti pilota e di progetti dimostrativi. Inoltre, si è proceduto ad un riorientamento dei temi di ricerca verso la promozione del consumo di acciaio tramite prodotti innovatori o nuove utilizzazioni di prodotti esistenti.

Queste evoluzioni devono essere ulteriormente potenziate pur concentrando gli sforzi sui settori prioritari scelti in funzione del loro impatto potenziale sulla competitività. Per rendere questi cambiamenti quanto più efficaci possibile, è necessario amplificare la cooperazione transfrontaliera tra gli istituti di ricerca, i produttori siderurgici ed eventualmente i consumatori. È in questo modo che l'industria siderurgica si preparerà alla realizzazione del mercato interno per il 1992.

6. Conclusioni

Si chiede al Consiglio di:

- approvare gli orientamenti contenuti nella presente comunicazione;
- adottare la decisione riportata in allegato concernente un contributo alla CECA a carico del bilancio generale.

II

Proposta di decisione del consiglio concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità per finanziare misure sociali connesse alla ristrutturazione della siderurgia

MEMORANDUM ESPLICATIVO

Nella sua comunicazione sulla politica dell'acciaio del 31 luglio 1987 (COM(87) 388), la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzare un trasferimento di 50 milioni di ECU dal bilancio generale alla CECA per finanziare aiuti sociali supplementari da elargirsi nel 1988 in connessione con la ristrutturazione dell'industria siderurgica. Questo documento spiegava che, all'attuale aliquota dello 0,31 %, le risorse ordinarie CECA non sono in grado di coprire il finanziamento di questi costi sociali eccezionali, ma che era possibile che siffatto fabbisogno di finanziamento nel 1989 e nel 1990 fosse coperto dai fondi strutturali riformati.

Per il triennio 1988—1990 la Commissione stima attualmente il costo dell'aiuto sociale supplementare per i circa 55 000 lavoratori che prevedibilmente perderanno l'occupazione a causa della ristrutturazione (articolo 56.2b del trattato CECA), a 50, 55 e 60 milioni di ECU, vale a dire a un totale di 165 milioni di ECU. L'aiuto supplementare sarà necessario per contribuire a finanziare il collocamento a riposo anticipato per un certo numero di lavoratori e premi di rioccupazione per altri.

Il Consiglio, nella riunione del 22 dicembre 1987, ha suggerito che la Commissione prelevi i 50 milioni di ECU necessari per il 1988 dalle riserve CECA e si è detta disponibile a riesaminare i futuri dispositivi di finanziamento alla luce del fabbisogno e tenendo presente la possibilità di un trasferimento di dazi doganali CECA alla Comunità. In tale occasione la Commissione ha dichiarato che non c'erano eccedenze disponibili nelle riserve CECA.

Il Parlamento, dal canto suo, in una risoluzione votata il 17 dicembre 1987, ha appoggiato il programma di aiuti supplementari proposto e ha esortato a retrodatarlo e ad aumentare la cifra del trasferimento di 50 milioni di ECU. Nel precedente dibattito parlamentare, il rappresentante della Commissione non ha ritenuto che fosse il momento per aumentare la richiesta di risorse e ha fatto presente che la Commissione stava esaminando ulteriori possibilità di finanziare tali misure aumentando le entrate della CECA (attingendo ai dazi doganali sui prodotti CECA o aumentando il prelievo sulla produzione di carbone e acciaio) oppure con la riorganizzazione dei Fondi strutturali.

A seguito del Consiglio europeo tenutosi in febbraio, è da escludere la possibilità di finanziare un programma d'aiuto settoriale del Fondo sociale pienamente sufficiente nel quadro della proposta globale relativa ai Fondi strutturali. Nella sua proposta (COM(87) 376 def. e nella sua versione modificata COM(88) 144 def.), la Commissione ha raccomandato l'intervento del Fondo sociale in tutta la Comunità per aiutare la ristrutturazione in settori specifici. Invece, come ha poi dimostrato la decisione del Consiglio europeo di febbraio, volta a restringere l'azione del Fondo strutturale riguardo al nuovo obiettivo 2 per la riconversione delle zone industriali in declino, la maggioranza degli Stati membri è contraria a utilizzare i Fondi per sostenere iniziative puramente settoriali.

Ciò significa che qualunque iniziativa comunitaria a favore delle industrie CECA dovrà essere circoscritta alle regioni che rispondono ai criteri generali previsti per l'intervento dei Fondi riguardo all'obiettivo numero 2, e cioè essere regioni che hanno registrato, o stanno regi-

strando, o sono minacciate dalla perdita di un numero consistente di posti di lavoro, in settori industriali fondamentali per lo sviluppo economico delle zone interessate, tale da portare in queste ultime un grave aumento della disoccupazione.

Date queste limitazioni all'azione dei fondi strutturali, la Commissione è del parere che il bilancio CECA debba essere potenziato per poter rispondere alle esigenze specifiche di carattere sociale connesse con la ristrutturazione delle industrie CECA.

Essa propone pertanto di finanziare l'importo di 165 milioni di ECU di cui sopra mediante gli strumenti seguenti:

- un aumento del prelievo nel 1989 e nel 1990 (80 milioni di ECU, ripartiti in parti uguali tra i due anni);
- l'assegnazione alla CECA nel 1989 e nel 1990 dell'equivalente di una parte delle nuove entrate dei dazi doganali sui prodotti CECA (85 milioni di ECU, di cui 65 destinati a coprire gli impegni 1988 e 1989, e 20 destinati a coprire gli impegni 1990). Il totale di queste entrate è attualmente valutato a 80 milioni di ECU all'anno al netto delle spese di riscossione;
- la messa a disposizione, a titolo eccezionale e solo per un anno, di un anticipo sulle riserve CECA di un massimo di 50 milioni di ECU per coprire le necessità di impegno nel 1988, fermo restando che tale cifra sarà messa a disposizione solo se venissero adottate le decisioni espresse nei due paragrafi che precedono.

Il presente progetto di decisione costituisce la base giuridica per il trasferimento dell'equivalente di una parte dei dazi doganali CECA dal bilancio generale delle Comunità al bilancio operativo CECA.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il suo articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Commissione ha deciso di ristabilire la situazione normale sul mercato siderurgico e pertanto la libera concorrenza fra le imprese della Comunità, e che occorre di conseguenza rafforzare le misure di accompagnamento sul piano sociale;

considerando che questo obiettivo comporterà un insieme di misure da adottare dalle nostre imprese per favorire la razionalizzazione dell'apparato di produzione e portare la produttività del settore al livello di competitività richiesto dalla concorrenza sul piano comunitario e mondiale, conformemente agli «obiettivi generali acciaio 1990» ai sensi dell'articolo 46 del trattato CECA;

considerando che questa ristrutturazione comporterà una forte perdita di posti di lavoro e che s'impongono quindi eccezionali misure sociali di accompagnamento per attenuare gli effetti negativi che subirà la manodopera del settore; che in proposito si è rivelato necessario, considerare le possibilità offerte dall'articolo 56, paragrafo 2, lettera b) del trattato CECA, favorire in particolare gli aiuti al collocamento a riposo anticipato e le misure di inquadramento della rioccupazione, che continueranno ad avere un posto preponderante fra le misure sociali di accompagnamento a favore dei lavoratori di quest'industria;

considerando che se non si offrisse rimedio alle difficoltà risultanti dai licenziamenti massicci nell'industria siderurgica, si creerebbe una situazione che, soprattutto a causa dei suoi effetti secondari, potrebbe aggravare considerevolmente l'insieme dell'occupazione nella Comunità e compromettere lo sviluppo armonioso delle attività economiche, rendendo precaria la realizzazione di uno degli obiettivi essenziali della Comunità;

considerando che le risorse previste dal trattato CECA non sono sufficienti per finanziare dette misure; che è necessario, per gli anni 1989 e 1990, disporre di un contributo eccezionale del bilancio generale delle Comunità

di 85 milioni di ECU (65 milioni di ECU nel 1989 e 20 milioni di ECU nel 1990);

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio del 24 giugno 1988 ⁽¹⁾ 1988 relativa al sistema delle risorse proprie stabilisce che i dazi doganali sui prodotti contemplati dal trattato CECA (in appresso chiamati «dazi doganali CECA») costituiscono risorse proprie della Comunità; che il contributo eccezionale di cui sopra può effettuarsi versando un importo equivalente a una parte di tali dazi,

DECIDE:

Articolo unico

Per garantire il finanziamento comunitario di misure sociali d'accompagnamento della ristrutturazione dell'industria siderurgica, si accorda alla CECA, a carico del bilancio generale delle Comunità, un importo di 65 milioni di ECU nel 1989 e un importo di 20 milioni di ECU nel 1990, costituenti una parte dei dazi doganali CECA.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.